

Bari, li 13/05/2020
PROT. n. AOO_183/4543/2020

URGENTE

- Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali LE – TA – BR – BA – BT – FG
LORO SEDI
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali
LE – TA – BR – BA – BT – FG
LORO SEDI
- Ai Direttori delle Aree Socio-sanitarie delle
Aziende Sanitarie Locali
LE – TA – BR – BA – BT – FG
LORO SEDI
- Ai Direttori degli Uffici Convenzioni delle Aziende
Sanitarie Locali
LE – TA – BR – BA – BT – FG
LORO SEDI
- AI Presidente ANCI PUGLIA
SEDE

Nota Circolare

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Chiarimenti.

Pervengono alla scrivente Sezione diverse richieste di chiarimenti, da parte di soggetti titolari di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate/accreditate e/o da associazioni, in ordine alla corretta lettura delle norme di cui ai decreti ministeriali emanati per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il D.L. 17/03/2020, n. 18 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, all'art. 103 (rubricato *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*) prevedeva quanto segue:

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà

www.regione.puglia.it



conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

(...)".

Il successivo D.L. n. 23 dell'8/4/2020 (*"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali."*), non ancora convertito in legge, ha previsto, all'art. 37 (*"Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza"*), che *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"*.

Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi."* (L. 27/20), sono state apportate modifiche al D.L. 18/20 anche in relazione alla sospensione dei termini, che sono entrate in vigore il 30 aprile 2020.

L'art. 103 del D.L. n. 18/20, come modificato in sede di conversione, recita:

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.



2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

(...)”.

La ratio della disposizione di cui al sopra riportato art. 103, comma 1, come evidenziato nella relazione illustrativa del D.L. n. 18/2020, consiste nell'esigenza di "evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.”.


Inoltre la suddetta relazione tecnica evidenzia, sempre con riferimento all'art. 103, comma 1, che "La disposizione prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020. La misura, di carattere meramente procedimentale, non comporta oneri per la finanza pubblica”.

Dunque, il D.L. n. 18/2020 prevede, all'articolo 103, comma 1, la sospensione dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020, prorogata al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020, dei termini relativi ai procedimenti amministrativi sia endoprocedimentali (come, per esempio, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per la richiesta da parte del Comune della verifica di compatibilità alla Regione) sia finali (come il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 8, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Ente competente).

Per quanto innanzi;

- i. ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non deve tenersi conto del periodo compreso tra il 23/2/2020 ed il 15/5/2020;
- ii. le autorizzazioni, come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come sostituito dalla L. 27/20, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Le norme hanno una portata generale e fanno riferimento sia alle strutture sanitarie che socio sanitarie.



Posto tutto quanto sopra rappresentato, si precisa in particolare quanto segue con riferimento al parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed agli artt. 3, comma 3, lett. a) e 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

➤ **In relazione alla validità biennale del parere favorevole di compatibilità.**

L'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*

Il successivo comma 5 del medesimo articolo stabilisce che *"Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione."*

In applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune.

Atteso ciò, **la disposizione dell'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 così come sostituito dalla L. 27/20 di conversione, (disposizione che ha previsto la proroga dei termini di scadenza dei "certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020", i quali conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza) stante la natura provvedimentoale del parere di compatibilità, trova applicazione anche ai pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciati la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.**

➤ **Circa l'arco temporale di riferimento per la valutazione comparativa delle richieste comunali di verifica di compatibilità.**

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"* (D.G.R. n. 2037/2013), è stato stabilito, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive alla approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento.

A questo riguardo, premesso che:

- i diversi archi temporali, in base alla previsione della DGR 2037/2013, sono di regola computati come "bimestrali", e non "in giorni";
- per le tipologie di strutture già "tipizzate" in appositi regolamenti regionali alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013, il termine del "bimestre" ivi previsto si calcola tenendo conto della data della medesima deliberazione, pertanto i bimestri



delle relative richieste comunali di verifica di compatibilità sono stati calcolati come segue: 8/11/2013-7/1/2014, 8/1/2014-7/3/2014 e così via a seguire;

- per le tipologie di strutture tipizzate in appositi regolamenti dopo l'approvazione della D.G.R. n. 2037/2013, e per le tipologie di strutture per le quali si sono avute modifiche dei parametri numerici del fabbisogno successivamente alla medesima DGR, il termine del "bimestre" di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 si calcola tenendo conto della data di entrata in vigore del regolamento regionale che ha tipizzato dette strutture ovvero che ha modificato il parametro numerico del fabbisogno, salvo eventuali diverse previsioni contenute nei regolamenti stessi.

Posto quanto precede, con riferimento specifico al rilascio dei pareri di compatibilità in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, in applicazione delle disposizioni ministeriali di cui ai sopra menzionati decreti che prevedono la sospensione dei termini, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020, pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il "bimestre" (arco temporale) da considerare sarà quello che termina il 60° giorno ("utile", al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del "bimestre".

A titolo esemplificativo, se il bimestre decorrente dall'8/1/2020 sarebbe dovuto scadere il 6/3/2020, applicando la sospensione dei termini si dovranno contare i giorni dall'8/1/2020 al 22/2/2020 (n. 47 giorni) e dal 16/5/2020 fino al raggiungimento del 60° giorno (n. 13 giorni), quindi il termine del bimestre sarà il 28/5/2020.

In ogni caso, i successivi archi temporali torneranno ad essere computati come bimestrali (e non saranno calcolati in giorni), e decorreranno dunque dal 29/5/2020. Conseguentemente, il primo bimestre successivo sarà compreso tra il 29/5/2020 ed il 28/7/2020, il secondo bimestre tra il 29/7/2020 ed il 28/9/2020 e così via di seguito;

- con riferimento ai bimestri che avrebbero iniziato a decorrere nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 16/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coinciderà con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020.

**Il Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

**Il Dirigente del Servizio Strategie e
Governato dell'Assistenza alle persone
in condizioni di fragilità -
Assistenza sociosanitaria**

(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)

